



Titolo

Mezzi di prova - mezzi audiovisivi - art. 58 CGS – art. 61, comma 2, CGS – riprese televisive - piena garanzia tecnica e documentale -

Descrizione

Il quadro regolatorio vigente non impone che il giudice debba dar conto esplicitamente alle parti della verifica svolta in ordine alla rispondenza delle riprese a garanzie tecniche e documentali né, d'altra parte, prescrive specifiche condizioni nelle quali la piena garanzia tecnica e documentale si sostanzia. Per utilizzare tale strumento di prova deve ritenersi quindi sufficiente che gli organi di giustizia ritengano che le riprese acquisite agli atti siano sufficientemente chiare ed attendibili e che siano in grado di costituire un elemento probatorio integrativo degli ulteriori elementi raccolti. (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, decisione n. 38/2020),

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 40/CFA/2022-2023/E

Presidente

Torsello

Relatore

Atelli

Riferimenti normativi

art. 58 CGS; art. 61, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0040 CFA del 31 ottobre 2022 (Federico Peli/Procura federale interregionale)